

COMUNE DI ALBANO LAZIALE*Città Metropolitana di Roma***PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE ALL'ART. 45 DEL CCNL
17/12/2020 SU "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA
DIRIGENZA ANNO 2022"**

Verbale n. 2 del 16/01/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI nelle persone del Dott. Stefano Gazzani (Presidente) il Rag. Eliana Cecere (Componente), Dott. Domenico Celenza (Componente) riunitosi in data odierna, per prendere in esame l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Area Dirigenza la cui intesa è stata sottoscritta in data 28 dicembre 2022 tra la delegazione trattante di parte datoriale e sindacale, ai fini dell'espressione del parere in epigrafe;

VISTO

– l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

– l'art. 40, comma 3 sexies, del D. Lgs n. 165/2001, che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione 2 Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

PREMESSO CHE

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- che detto controllo deve essere effettuato dall'Organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore risorse umane e finanziarie che consiste in:

- ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Area della Dirigenza per il triennio 2021-2023, sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 28 DICEMBRE 2022;
- Determinazioni n. 219/2022 del Dirigente del Settore II – Servizio I Programmazione – Bilancio, Dott. Enrico Pacetti avente ad oggetto costituzione del fondo risorse decentrate della dirigenza a tempo indeterminato e determinato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022;
- attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate, con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto decentrato integrativo ed al rispetto del limite di spesa rappresentato dal fondo certificato dell'anno precedente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28 gennaio 2021, con la quale è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'articolo 7 comma 4 del CCNL 17/12/2020;

ACCERTATO CHE

1. la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi e sul contenuto economico dell'intesa di contratto decentrato integrativo 2021-2023, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012 ed illustra chiaramente le informazioni richieste;
2. la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021-2023 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste in modo esauriente.

RILEVATO CHE

3. gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per il periodo 2021-2023 sono stati così determinati (importi in euro):

Descrizione	Importo 2022
Risorse stabili	114.480,17
Risorse variabili	0
Somme non utilizzate fondo anno precedente	54.104,49
Totale risorse	168.584,66

4. relativamente all'utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, le risorse come sopra determinate, sono state destinate ai seguenti importi (in euro):

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa:

Descrizione	Importo 2022
Retribuzione di posizione	143.296,97
Retribuzione di risultato	25.287,69
Totale	168.584,66

6. che l'esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programatoria

della gestione. A tale riguardo si segnala che la programmazione delle spese per il personale (compresi oneri e relativa IRAP) ricomprende le risorse per il pagamento del trattamento accessorio di cui al fondo per la contrattazione decentrata. Le imputazioni contabili mensilmente effettuate sui capitoli di spesa relativi al Fondo risorse decentrate sono costantemente monitorate al fine del rispetto dei limiti finanziari e normativi previsti.

7. il limite di spesa del Fondo dell'anno 2022 (pari a € 102.514,8) risulta rispettato, tenendo conto che l'incremento di Euro 2.991,34 previsto dall'articolo 56 del CCNL è escluso dal limite. Il Collegio accerta che l'Ente con a determina di costituzione sopra richiamata integra la somma per gli anni 2018-2020 dell'impoto ero 8.974,02.

EFFETTUATE

8. le verifiche sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella predetta ipotesi di contratto decentrato integrativo alla normativa vigente in materia ed ai vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale;

PRESO ATTO CHE

9. i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute nell'intesa del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021-2023 non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali;

10. i criteri previsti per l'utilizzazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021-2023 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;

11. è stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse fisse del fondo (aventi carattere di certezza e stabilità);

12. le risorse economico – finanziarie occorrenti all'applicazione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021-2023 risultano stanziare nei relativi interventi del bilancio di competenza;

ACCERTATO ALTRESI' CHE

14. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;

15. la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;

16. l'Ente rispetta nell'esercizio 2022 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il Collegio dei Revisori dei Conti


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo Area dirigenza per il 2022, riguardante la costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021-2023, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, sottoponendo l'effettiva erogazione del fondo all'approvazione da parte della Giunta Comunale della relazione finale sulla performance dell'anno 2022 ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione.


Albano Laziale 16 gennaio 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti


Dott. Stefano Gazzani (Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Gazzani', written over the printed name.

Rag. Eliana Cecere (Componente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliana Cecere', written over the printed name.

Dott. Domenico Celenza (Componente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Celenza', written over the printed name.



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE - BILANCIO

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 219 del 08-03-2022

N.Settoriale 117 del 08-03-2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL'ANNO 2022

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall'allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.

PREMESSO che l'articolo 40, comma 3 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s. m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa e dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

PREMESSO che in base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

- Retribuzione di posizione - art. 27 del CCNL 23/12/1999
- Retribuzione di risultato - art. 28 del CCNL 23/12/1999

PREMESSO che gli artt. 26 e seguenti del CCNL 23.12.1999 del comparto Regioni e Autonomie locali-Area dirigenza, stabiliscono le modalità di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e le risorse utilizzabili allo scopo;

- che il CCNL 22.02.2006 del comparto Regioni e Autonomie locali-Area dirigenza, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002/2003, all'art. 23, dispone incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;

- che il CCNL 14.05.2007 del comparto Regioni e Autonomie locali-Area dirigenza, per il biennio economico 2004-2005, all'art. 4, prevede ulteriori incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato;

- che il CCNL 22.02.2010 del comparto Regioni e Autonomie Locali-Area II per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 che, all'art. 16, dispone nuovi incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 01.01.2007;

- che il CCNL 03.08.2010 del Comparto Regioni e Autonomie Locali-Area II, per il biennio economico 2008-2009, all'art. 5, prevede ulteriori incrementi con decorrenza 01.01.2009;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 267/2000 assegna ai dirigenti le competenze gestionali e che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra queste;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente la informazione ai soggetti sindacali;

ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

RILEVATO che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2022;

RILEVATO che l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dopo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

DATO ATTO che nel corso dei precedenti anni sul fondo dell'Area Dirigenza non sono state operate riduzioni ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, pertanto il fondo 2015 non ha subito decurtazioni né sono state effettuate decurtazioni sulle risorse del fondo 2020;

RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che dispone:

Ø al comma 2, che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...";

Ø al comma 3 che " Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale

vigente per la medesima componente variabile”;

RICHIAMATO l'orientamento applicativo ARAN AII 36, secondo cui: “L'art. 27, comma 1, del CCNL del 23.12.1999 prevede che gli enti determinino i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri indicati. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate è evidente che il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere “coperte” in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione).

(.....) Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come ad esempio nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari) trova, invece applicazione l'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo”;

VISTO l'art. 28, comma 2 CCNL 23/12/1999, secondo cui “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate a finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo”;

DATO ATTO CHE la retribuzione di risultato per l'esercizio 2021 non è stata alla data odierna attribuita e pertanto non è possibile quantificare le economie sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'esercizio 2021, come ricostruito e determinato con determinazione n. 1279 del 04.11.2021;

TENUTO CONTO CHE in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali e che, in base a:

- art 54

- o comma 4: incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50 54;

- o comma 5: gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4;

- art 56

- o commi 1 e 2: Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato.

- art. 57

- o commi 1 e 2: dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;

- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla

cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Vista la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, pari ad € 102.514,81, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, sottoposto a certificazione da parte dall'organo di revisione;

Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2022 negli importi che seguono:

Riferimento al CCNL art. 57, comma 2,

- lettera a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi oggetto di certificazione da parte degli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 102.514,81;
- lettera b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 € 2.991,34 (in misura pari al 1,53% del monte salari 2015 della dirigenza pari a € 195.512,40);
- lettera c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; € 0 (zero);
- lettera c) (una tantum) ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni € 0 (zero);
- lettera d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico) € 0 (zero);
- lettera e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili € 0 (zero)
- (una tantum) Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate € 54.104,49;
- Per un ammontare complessivo pari a € 159.610,64;

Ricordato che ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

Ricordato che:

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi per almeno € 23.941,60;

- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;

- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2022 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2023);

Dato atto che:

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata nelle voci destinate allo stipendio oltre allo stanziamento previsto per l'erogazione della retribuzione di risultato al capitolo 4495;

Verificato che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Visti:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

Dato atto che la suddetta relazione deve essere trasmessa all'organo di revisione ai fini della relativa certificazione positiva circa la costituzione del fondo;

Considerato che l'Ente opera in esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del D.M. Interno 24.12.2021;

Visti:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;

2. Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, come da prospetto che segue, fatta salva comunque l'integrazione dello stesso alla luce di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia, ai sensi del CCNL art. 57, comma 2:

lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi oggetto di certificazione da parte degli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2021, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	102.514,81
lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (1,53% CCNL 2016-2018) - anno 2022	2.991,34
	incremento 1,53% periodo 2018 - 2020	8.974,02
lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	0,00
lettera c)	(una tantum) ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	
lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	
	(una tantum) Risorse anno 2020 non integralmente utilizzate anno precedente	54.104,49
	TOTALE	167.501,03

3. Dare atto che non sono state effettuate decurtazioni sulle risorse del fondo, non essendo state in passato operate riduzioni ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010;

4. Dare atto che il fondo così costituito rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

5. Dare atto che lo stanziamento necessario alla costituzione del Fondo Area Dirigenza per l'anno 2022 trova allocazione sul capitolo 4495, codice 01.10-1.01.01.01.001 (competenza e residui)

6. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto, come previsto al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria", le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante si impegnano al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa;

7. Trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

8. Trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali dirigenti contrattualmente previste;

9. Dare atto che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, Sezione 1 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n. 51 del 31/03/2021, il Responsabile del procedimento e Dirigente competente non si trova in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Albano Laziale, 08-03-2022

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005




**CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO**

Area della Dirigenza

TRIENNIO 2021-2023
PARTE ECONOMICA 2022



**IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO- AREA
DIRIGENZA TRIENNIO 2021-2023 - PARTE ECONOMICA 2022**

Il giorno 28.12.2022, presso la sede dell'Ente, si sono riunite la Delegazione Trattante di parte pubblica e le rappresentanze :

- Presidente Dott.ssa Daniela Urtesi - PRESENTE
- Componente Dott. Enrico Pacetti - ASSENTE
- Componente Dott.ssa Simona Polizzano - PRESENTE

Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- CGIL FP: _____
- CISL FP: Scotari _____
- UIL FLP: Al. R. (AR) _____



Visti :

- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018

Premesso che:

le


- a) l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che *"Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate"*;
- b) l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che *"1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale."*
- c) con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2021 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020;
- d) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- e) sulla scorta di determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2022, sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2022, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere*

2



ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020.

1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2022, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:

	Importo
Retribuzione Posizione	143.296,97
Retribuzione Risultato	25.287,69
Totale	168.584,66

2. Nel caso in cui residuassero dall'anno precedente ulteriori risorse, queste saranno destinate alla retribuzione di risultato come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.

Art. 2 Retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020.


1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Peg-Pdp-Pdo e secondo i principi definiti dalla Legge n. 150/2009 e successive mod.int.


2. Per la retribuzione di risultato viene destinato anche per il 2022 una percentuale non inferiore al 15% del fondo complessivo.

Art. 3 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020

1. Nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, CCNL 17/12/2020, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo e della dotazione organica dirigenziale, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

Visto, letto e sottoscritto.




Uil FPL
CISL FPL

